

Legge regionale 19 aprile 1993, n.24

**Modifiche transitorie alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .**

## ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge detta modifiche transitorie alla LR 2 novembre 1979, n. 52, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la quale saranno individuati, in coerenza anche con le funzioni delle province relativamente al piano previsto dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, gli interessi provinciali nella materia delle bellezze naturali e subdelegate alla provincia le funzioni relative, segnatamente per quanto riguarda gli interventi che interessano il territorio extraurbano assoggettato ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

## ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 3 della LR 2 novembre 1979, n. 52)

All'articolo 3 della LR 52/1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sono soppresse le parole " ... con delibera della Giunta Regionale" ;
- b) al secondo comma, le parole "Comune" sono sostituite dalle parole "Sindaco";
- c) al terzo comma, le parole " ... comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 1497/1939..." sono sostituite dalle parole "... sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431...";
- d) al terzo comma, le parole "Commissione per i beni ambientali" sono sostituite dalle parole "Commissione edilizia integrata";
- e) al quinto comma sono soppresse le parole "competente per l'approvazione degli strumenti sopra indicati".

## ARTICOLO 3

(Modifiche all'art. 4 della LR 2 novembre 1979, n. 52)

All'articolo 4 della LR 52/1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole "in ogni Comune" sono sostituite dalle seguenti "dal Sindaco" ;
- b) al primo, secondo e terzo comma le parole "Commissione per i

- beni ambientali" sono sostituite dalle parole "Commissione edilizia integrata" ;
- c) al primo comma, sono soppresse le parole "e, per i casi in cui e' necessaria la concessione prevista dalla legge 28-1-1977, n. 10 o l'autorizzazione prevista dalla L. 5-8-1978, n. 457, acquisito il relativo parere della Commissione edilizia comunale" ;
  - d) al secondo comma le parole "Il Comune" sono sostituite da "Il Sindaco" ;
  - e) al quarto comma le parole "L'organo competente del Comune" sono sostituite dalle seguenti "il Sindaco" ;
  - f) all'ultimo comma sono soppresse le parole "... o le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge..."

#### ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'art. 5 della LR 2 novembre 1979, n. 52)

L'articolo 5 della LR 52/1979 e' sostituito dal seguente:

##### "Art. 5

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Commissioni edilizie comunali sono integrate da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al successivo articolo 6.
2. Ai fini di cui al primo comma, i Comuni adeguano il proprio Regolamento edilizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale adeguamento non e' soggetto ad approvazione regionale.
3. La delibera di modifica delle norme del Regolamento edilizio e' trasmessa in copia, senza ritardo, alla Giunta regionale.
4. La Commissione edilizia integrata esprime a maggioranza il parere di cui al primo comma dell'art. 4, distinto da quello ordinario della Commissione edilizia, con la presenza di almeno due membri aggregati: il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.
5. I membri nominati ai sensi del primo comma restano in carica per il periodo stabilito da regolamento edilizio.
6. Ai membri aggregati compete il trattamento previsto per i componenti la Commissione edilizia, ai sensi del regolamento edilizio comunale.
7. I membri aggregati possono essere rieletti una sola volta nello stesso Comune".

## ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 2 novembre 1979, n. 52)

L'articolo 6 della LR 52/1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Nella integrazione delle Commissioni edilizie le Amministrazioni comunali garantiscono la qualificazione tecnica dei consulenti nei diversi settori e specialita' della materia.

2. In relazione alle specifiche finalita' dell'incarico di consulenza tecnica possono essere nominati in qualita' di esperti:

- a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno dieci anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post - universitario di specializzazione in materia paesaggistico - ambientale;
- b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche;
- c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

3. Le deliberazioni di nomina degli esperti delle commissioni edilizie integrate sono corredate da curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneita' di cui al secondo comma nonche' la eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalita' nella materia.

4. Non possono essere nominati in qualita' di esperti nella Commissione edilizia integrata del Comune i dipendenti della stessa Amministrazione comunale".

## ARTICOLO 6

(Abrogazione dell'art. 10 della LR 2 novembre 1979, n. 52)

1. L'articolo 10 della LR 2 novembre 1979 n. 52 e' abrogato.

## ARTICOLO 7

(Abrogazione dell'art. 11 della LR 2 novembre 1979 n. 52)

1. L'articolo 11 della LR 2 novembre 1979 n. 52 e' abrogato.

## ARTICOLO 8

(Sostituzione dell'art. 12 della LR 2 novembre 1979, n. 52)

L'articolo 12 della LR 2 novembre 1979 n. 52 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. Le competenze delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono esercitate dalla Giunta regionale, previo esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, a messo di una conferenza di servizi indetta dal presidente della Giunta stessa.

2. A tale conferenza sono invitati a partecipare:

- a) il membro della Giunta regionale incaricato della materia o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici competente per territorio, o suo delegato;
- c) il sindaco o i sindaci competenti per territorio, o loro delegati.

3. A seconda della localita' da tutelare, e' di volta in volta invitato a partecipare alla conferenza un rappresentante del Corpo delle miniere" .

## ARTICOLO 9

(Norme transitorie e finali)

1. Le integrazioni delle Commissioni edilizie comunali sono effettuate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in attesa dell'integrazione delle Commissioni edilizie comunali le funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali sono esercitate secondo le disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Commissioni beni ambientali, istituite con LR 2 novembre 1979, n. 52, trasmettono ai Comuni competenti gli atti in corso e non perfezionati entro il termine di cui al primo comma. Dalla ricezione degli atti decorre il termine di sessanta giorni di cui al nono comma dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, integrato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.

3. Le Commissioni beni ambientali trasmettono ai Comuni competenti tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente al termine di cui al primo comma.

4. Le Commissioni beni ambientali predispongono una relazione sull'attivita' svolta sino alla cessazione delle loro funzioni

che trasmettono alla Regione ed ai Comuni.

5. Ove i Comuni non adottino gli atti di propria competenza nei termini di cui al primo comma si provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della LR 2 novembre 1979 n. 52.